



TRIBUNALE DI RIMINI

**Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento**

Il Giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Renzo Forlani e Marina Bondanelli in data 24.11.2021;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 1.2.2022 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012;

preso atto che nelle more della verifica della approvazione della proposta da parte dei creditori è stata documentata l'avvenuta comunicazione della proposta e della attestazione dell'OCC all'agente della riscossione ed agli Uffici Fiscali, ad opera del medesimo attestatore;

rilevato che in data 4.5.2022 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione;

rilevato che pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la



maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto;
rilevato che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;
rilevato che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

OSSERVA

Ritiene il Giudice che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l'approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12, comma 2, L. n. 3 del 2012.

Il Giudice è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di



violazioni di norme imperative.

La valutazione sul punto è positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha, inoltre, comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

La proposta prevede, quanto a Renzo Forlani:

- Il pagamento integrale delle prededuzioni, ripartite proporzionalmente a carico della massa immobiliare e mobiliare (secondo la graduazione di cui a pag. 7 e seguenti dell'integrazione della proposta del 29.12.2021);
- Il pagamento del creditore ipotecario di primo grado Berenice SPV S.r.l. (credito complessivo euro 596.746,02) per euro 126.735,00, pari al 21,2376%;
- Il pagamento dei creditori chirografari (*ab origine* o declassati) per il 0,2945% (vedi importi indicati alle pagine 5 e 6 dell'integrazione del 29.12.2021).

La proposta prevede, quanto a Marina Bondanelli:

- Il pagamento integrale delle prededuzioni, ripartite proporzionalmente a carico della massa immobiliare e mobiliare (secondo la graduazione di cui a pag. 10 dell'integrazione della proposta del 29.12.2021);
- Il pagamento del creditore ipotecario di primo grado Berenice SPV S.r.l. (credito complessivo euro 596.746,02) per euro 126.735,00, pari al 21,2376%;



- Il pagamento dei creditori chirografari (*ab origine* o declassati) per il 0,6243% (vedi importi indicati alle pagine 9 e 10 dell'integrazione del 29.12.2021).

Il Piano prevede, quanto a Renzo Forlani:

- il soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado Berenice SPV S.r.l. mediante il 50% del ricavato della vendita dell'immobile sito in Rimini, Via Gadames n. 16, di cui i ricorrenti sono comproprietari per il 50% ciascuno;
- il pagamento dei creditori chirografari (*ab origine* o declassati) mediante finanza esterna per euro 30.000,00 messa a disposizione dal terzo Sergio Zavatta;
- quanto ai profili temporari, il pagamento del creditore ipotecario di primo grado entro 60 giorni dall'omologa dell'accordo; il pagamento degli altri creditori (chirografari *ab origine* o declassati) entro 30 giorni dall'omologa.

Il piano prevede, quanto a Marina Bondanelli:

- il soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado Berenice SPV S.r.l. mediante il 50% del ricavato della vendita dell'immobile sito in Rimini, Via Gadames n. 16, di cui i ricorrenti sono comproprietari per il 50% ciascuno;
- il pagamento dei creditori chirografari (*ab origine* o declassati) mediante finanza "interna" per euro 10.000,00, ricavata dall'accantonamento mensile della somma di euro 190,00 per 4 anni da parte di Renzo Forlani;
- quanto ai profili temporali: il pagamento del creditore ipotecario di primo grado entro 60 giorni dall'omologa dell'accordo; il pagamento degli altri creditori (chirografari *ab origine* o declassati) semestralmente per 4



anni mediante la finanza interna sopra indicata.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta - sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che l'accordo è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;
- l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

Nel caso di specie la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che la concreta eseguibilità del piano si regge sulla proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di cui i ricorrenti sono comproprietari da parte di Marialisa Feliciangeli (vedi doc. 16 allegato al ricorso), nonché sull'impegno assunto da Sergio Zavatta di apportare finanza "esterna" per euro 30.000,00 (vedi doc. 20 di parte ricorrente, prodotto in data 29.12.2021). Inoltre, quanto alle somme accantonate mensilmente da Renzo Forlani (euro 190,00 mensili per 4 anni), le quali sono destinate al soddisfacimento dei creditori chirografari di Marina Bondanelli, la previsione contenuta nel piano, alla luce del non rilevante importo dell'accantonamento, può ritenersi verosimilmente attuabile.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei



requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore; possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Renzo Forlani e Marina Bondanelli, secondo proposta e piano riportati in motivazione, con la precisazione che non potranno essere proseguite le azioni esecutive individuali in corso;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Si comunichi.

Rimini, 17/05/2022

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)

